



Berna, 3 agosto 2023

Valido dal 01.01.2024

Informazione

Abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024¹; ripercussioni sull'origine in occasione dell'esportazione nel quadro degli accordi di libero scambio (ALS)

In generale

- Per l'importazione in franchigia di dazio non è più necessaria¹ una prova dell'origine.
- In caso di prova dell'origine valida, un'imposizione all'aliquota preferenziale nel quadro degli accordi di libero scambio è ancora possibile, anche se ciò non comporta alcuna modifica per quanto riguarda l'esenzione da dazio (come per le linee tariffali che già oggi beneficiano dell'esenzione).
- Se una merce originaria di un Paese partner di libero scambio (p. es. UE)
 - deve essere riesportata allo stato immutato con prova dell'origine (p. es. verso l'UE) o
 - deve essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo (p. es. per il montaggio in una macchina che viene esportata nell'UE con prova dell'origine),

l'origine della merce importata deve poter essere provata.

Ciò vale, *mutatis mutandis*, anche per le merci per le quali deve essere rilasciata una dichiarazione del fornitore in Svizzera.

- Come finora, l'origine di una simile merce può essere provata nei seguenti modi:
 - se all'importazione vi è stata un'imposizione all'aliquota preferenziale: con una copia della decisione d'imposizione attestante l'imposizione all'aliquota preferenziale, o
 - negli altri casi: con l'originale su carta o una copia della prova dell'origine valida (certificato di circolazione delle merci, dichiarazione d'origine, certificato d'origine).
- Queste prove possono essere archiviate anche in modo digitale e devono essere custodite (e poter essere presentate) per tre anni (cinque anni per l'accordo di libero scambio con la Corea) dopo il rilascio della prova dell'origine alla quale si riferiscono.
- Una prova dell'origine non è necessaria¹ per l'importazione se al momento dell'importazione stessa è già chiaro che
 - in occasione della riesportazione allo stato immutato non deve essere rilasciata una prova dell'origine o
 - una merce è utilizzata come materiale per un'altra merce per la quale deve essere rilasciata una prova dell'origine, ma l'origine può essere ottenuta anche senza cumulo con questa merce.

¹ Merci dei capitoli 25–97 del SA, ad eccezione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38; vedi anche la pagina Internet della SECO [Abolizione dei dazi industriali](#).

- Ovviamente, una prova dell'origine non è necessaria¹ per l'importazione se la merce importata rimane «definitivamente» in Svizzera. Occorre tuttavia rammentare che in caso di riesportazione non prevista (p. es. come merce di ritorno o in caso di vendita all'estero dopo che la merce è stata usata per un certo periodo) si applicano i summenzionati principi.

Raccomandazioni per le persone che rilasciano prove dell'origine e dichiarazioni del fornitore

- In occasione dell'importazione di merci per le quali necessitate di una prova dell'origine in vista della riesportazione, fate in modo che i vostri fornitori esteri continuino a fornire prove dell'origine valide, anche se queste non influiscono sull'aliquota di dazio.
- Date apposite istruzioni ai vostri fornitori di servizi di sdoganamento se all'importazione desiderate un'imposizione all'aliquota preferenziale.

Le presenti disposizioni si applicano, *mutatis mutandis*, anche nei casi in cui per la riesportazione allo stato immutato deve essere fornita una prova documentale attestante l'origine non preferenziale a seguito dell'origine preferenziale di una merce.